



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 03/04/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' AGILE ED INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, ESSENZIALI ED INDIFFERIBILI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23/02/2020 n. 6 e s.m.i., DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 [marzo 2020](#), in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19 - art.4 "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale" che stabilisce alla lettera a) "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge [22 maggio 2017](#), n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri [31 gennaio 2020](#), dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge [22 maggio 2017](#), n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

CONSIDERATO che l'art.1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del [4 marzo 2020](#) e l'art.2 lettera r) del Decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 [marzo 2020](#) ribadiscono la stessa indicazione;

VISTO in particolare il DPCM in data 11/03/2020 che all'art. 1 c. 1 punto 6) prevede quanto segue : *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*; efficace dalla data del 12/03/2020 sino al 25/03/2020 (prorogato al 03/04 dal DPCM 22/03/2020);

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) con particolare riferimento all'art. 87, commi 1- 2 - 3,

VISTA l'ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020, in vigore sino al 05/04/2020 come stabilito dall'art. 2 comma 3 del D.L. 19 del 25/03/2020, avente ad oggetto: **“ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE”** che dispone, tra le altre cose, per quanto qui rileva (servizi pubblici erogati dall'ente): • la “Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 c. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente”; • chiusura delle biblioteche (luoghi di cultura ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004); • sospensione dei servizi educativi per l'infanzia; • sospensione delle procedure concorsuali;

VISTA l'ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020, in vigore sino al 05/04/2020 come stabilito dall'art. 2 comma 3 del D.L. 19 del 25/03/2020, avente ad oggetto: **“ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: SOSPENSIONE ATTIVITA' IN PRESENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI SOGGETTI PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE NONCHE' MODIFICHE DELL'ORDINANZA N. 514 DEL 21/03/2020”** sino al 15/04/2020 che individua, per le funzioni locali, i seguenti servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità : a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) protezione civile; h) tutela ambientale; i) servizi informatici e di rete ICT; j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni; k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile;

VISTO il DPCM 22.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", efficace dalla data del 123 marzo 2020 sino al 3 aprile 2020; Precisato che il predetto DPCM, con riferimento all'attività delle pubbliche amministrazioni si limita a disporre che "Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18";

VISTO che l'art.1, lett. s) e ff) del D.L. 25 marzo 2020 n.19, conferma tale impostazione stabilendo la possibilità di adottare apposite limitazioni della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

VISTO il DPCM 01/04/2020 che all'art. 1 proroga l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020 ancora efficaci alla data del 03/04/2020 al 13/04/2020;

RICHIAMATE INOLTRE:

- la direttiva n. 1/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25/02/2020 "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020" che al punto 3 invita le Amministrazioni Pubbliche interessate dalle misure a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria d'inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione, n. 1/2020 avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, e n. 2/2020 avente ad oggetto: "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 9 del 13/03/2020 avente ad oggetto:" ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLASANTA QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SINO AL 3 APRILE 2020";

IN ATTESA di adottare un apposito Regolamento per la disciplina del Lavoro Agile con deliberazione di Giunta Comunale e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 2019 , ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione ;

DISPONE

- 1) DI CONFERMARE l'istituzione della prestazione di lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti del Comune di Villasanta come previsto nella precedente ordinanza n. 9/2020 ed il contenuto dei relativi allegati, fino alla cessazione dello stato di emergenze epidemiologica da COVID – 2019 , ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

- 2) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità ed indifferibili che possono essere resi presso le sedi comunali:
 1. servizi anagrafici e stato civile (SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE);
 2. servizi di protocollo – Centralino - URP (SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE);
 3. servizi di supporto agli organi di governo (SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE);
 4. servizi informatici e di rete ICT di supporto ai Settori e al Lavoro Agile (SETTORE SERVIZI CULTURALI E ICT)
 5. attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica – protezione civile (SETTORE POLIZIA LOCALE)
 6. igiene, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, tutela ambientale, servizi cimiteriali (SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE)
 7. sanità ed attività assistenziali (SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA);
 8. servizio economato (SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
- 3) Di demandare ai singoli Responsabili di settore competenti l'individuazione dei dipendenti da adibire ai suddetti servizi essenziali, di pubblica utilità ed indifferibili da rendersi in presenza o a distanza assicurando forme di rotazione e garantendo un contingente adeguato di personale da porre a presidio;
- 4) Di dare atto che per tutti gli altri dipendenti si faccia ricorso al lavoro agile ai sensi dell'art. 87 del citato D.L. 17/03/2020 n. 18;
- 5) Di dare atto che, qualora non sia utilmente possibile ricorrere al lavoro agile, i responsabili di Settore adottino, per il personale del proprio settore, un piano di recupero delle ferie pregresse, della banca ore, degli straordinari, di utilizzo di permessi, del congedo e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva e che, esperite tali possibilità, possano motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
- 6) La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario Comunale incaricato di darne attuazione, delle Posizioni Organizzative, delle RSU del Comune di Villasanta, delle OO.SS. Territoriali e della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo online e nella sezione di Amministrazione Trasparente.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 1034/1971 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio informatico, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Luca Ornago

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

ornago luca;1;4429610